

ASSE PRIORITARIO III

COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LINEA INTERVENTO 3.4

Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo

APULIA FILM FUND



DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA FONDAZIONE APULIA FIM COMMISSION E

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA AUDIOVISIVA

“ _____ ”

CUP _____

ART. 1

(Generalità)

1. I rapporti tra la Fondazione Apulia Film Commission (di seguito denominata "Fondazione") e _____ (di seguito denominato "Beneficiario") sono regolamentati nel presente disciplinare secondo quanto riportato nei successivi articoli, nonché nell'Avviso pubblico Apulia Film Fund (di seguito denominato "Avviso").
2. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell'opera audiovisiva denominata "_____" per la regia di "_____", afferente alla categoria _____, finanziata con Euro _____ come da Determinazione del Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission Prot. n. _____ del _____.
3. L'importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento alle relative spese ritenute rimborsabili in sede di valutazione del progetto e:
 - a. costituisce l'importo massimo concedibile al Beneficiario;
 - b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concedibile;
 - c. potrà essere decurtato a seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese rimborsabili, come disciplinato nei successivi articoli.

ART. 2

(Primi adempimenti del Beneficiario)

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, entro 10 giorni dalla data di ricezione dello stesso all'indirizzo PEC funding@pec.apuliafilmcommission.it.
2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 il Beneficiario non adempia al relativo obbligo, la Fondazione Apulia Film Commission provvede alla decadenza del Beneficiario dall'agevolazione, salvo motivato ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.

ART. 3

(Obblighi del Beneficiario)

Il Beneficiario, si obbliga:

1. ad inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società beneficiaria, entro 10 giorni dalla data di ricezione;
2. a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività, ovvero il divieto di cumulo dell'intensità di aiuto per una percentuale superiore al limite stabilito nelle norme richiamate dall'Avviso;
3. ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell'Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell'emblema dell'Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);
4. al rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese;
5. ad adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO (es. codice contabile associato al progetto);
6. a rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
7. a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per il periodo previsto dall'art.140 del Reg (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
8. a registrare e ad aggiornare i dati riferiti all'intervento finanziato nel sistema informativo regionale e/o nazionale indicato e al rispetto delle procedure di monitoraggio previste per l'intervento;
9. a rispettare le procedure e i termini previsti per la rendicontazione delle spese e dal cronoprogramma, come definiti all'art. 17 "Principali obblighi e impegni del Beneficiario" e art. 15 "Modalità di attuazione e gestione delle operazioni - Disciplinare";

10. ad applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari opportunità, ove pertinente;
11. a non trasferire a qualunque titolo il beneficio ad un soggetto diverso, in forza di qualsivoglia contratto o obbligazione.
12. Il rispetto delle date di inizio e termine delle riprese – o delle date di inizio e termine delle attività nel caso di progetto afferente alla categoria D – come indicate in fase di invio della domanda di agevolazione, fatto salvo l’invio di tempestive comunicazioni alla Fondazione Apulia Film Commission, attraverso il Sistema informativo;
13. a dare comunicazione scritta all’indirizzo funding@pec.apuliafilmcommission.it al Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a. messa in liquidazione della società, cessione dell’attività d’impresa;
 - b. dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - c. pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell’art. 45 della Direttiva CE n. 18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite;
14. ad inviare, attraverso il Sistema informativo:
 - a. l’ordine del giorno della produzione durante la fase di lavorazione – aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori nel caso della categoria D;
 - b. durante la fase di lavorazione e ad ogni eventuale loro aggiornamento:
 - i. il piano di lavorazione completo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia; cronoprogramma delle attività dei reparti nel caso di progetto afferente alla categoria D;
 - ii. l’elenco troupe e cast completo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production Guide (esclusi generici, figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
 - iii. l’elenco dei fornitori completo, con chiara evidenziazione di quelli con residenza fiscale in Puglia;
 - iv. l’elenco delle location completo, con chiara evidenziazione delle location pugliesi; non richiesto nel caso nel caso di progetto afferente alla categoria D.
 - v. le foto di scena;
15. ad assegnare al progetto un codice identificativo unico, ISAN o EIDR, prima della consegna della rendicontazione delle spese;
16. Consentire in qualsiasi momento la presenza di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission durante la lavorazione e, a soli fini di documentazione, l’effettuazione di riprese video o fotografiche da parte di un delegato della Fondazione Apulia Film Commission, durante la lavorazione;
17. Ad apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alternativa, come primo cartello dei nei titoli di coda e su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell’opera, ai sensi dell’Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 e art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014, la dicitura **“con il contributo di [LOGO Regione Puglia] [LOGO Unione Europea] [LOGO POR Puglia FESR-FSE 2014/2020] [LOGO Fondazione Apulia Film Commission]”**, inviando attraverso il Sistema informativo alla Fondazione Apulia Film Commission l’anteprima dei titoli del film in formato “.jpg” o “.pdf” prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell’opera definitiva, pena la revoca del contributo;
18. Ad attribuire alla Fondazione Apulia Film Commission il diritto di utilizzo gratuito su qualsiasi canale di estratti relativi all’opera filmica (anche montati con altri estratti di altre opere filmiche), delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali e di promozione istituzionale della Fondazione Apulia Film Commission e dei suoi Soci.
19. A corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dalla Fondazione Apulia Film Commission;
20. Ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

21. Ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni;
22. Ad aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del POR Puglia FESR 2014/2020, con le modalità allo scopo individuate;
23. A garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento UE 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese;
24. A rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del Regolamento UE 1303/2013;
25. A garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
26. Ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento UE 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Fondazione Apulia Film Commission e dalla Regione Puglia.

ART. 4

(Costi ammissibili e intensità di aiuto)

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute in Puglia per la realizzazione dell'opera audiovisiva e pagate dall'impresa beneficiaria.
2. Non sono ammissibili i costi sostenuti in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese.
3. Sono rimborsabili esclusivamente i costi di produzione ammissibili dell'opera audiovisiva per le fasi di sviluppo, pre-produzione, lavorazione e post-produzione dell'opera audiovisiva. I costi della pre-produzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto.
4. Tutte le spese ammissibili devono essere effettivamente sostenute successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione, nel rispetto dell'effetto incentivazione ed entro il termine di conclusione del progetto.
5. Le spese ammissibili devono essere pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nonché riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
 - Regolamento UE 1303/2013 Artt. 67 - 70;
 - Regolamento UE 1301/2013 Art. 3.
7. Per le diverse categorie di intervento, ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese sostenute in Puglia riferite alle seguenti tipologie:
 - a. Lordo busta paga del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, residente in Puglia, impiegato nella realizzazione complessiva del progetto, iscritto al database Production Guide (accessibile dall'url pg.apuliafilmcommission.it);
 - b. Spese per fornitura di servizi, prestazione e compensi consulenze, effettuate da imprese e/o professionisti del settore dell'audiovisivo con sede legale in Puglia;
 - c. Beni di consumo non durevoli acquisiti/noleggiati da fornitori con sede legale in Puglia;
 - d. Beni durevoli noleggiati da fornitori con sede legale in Puglia, proprietari dei beni oggetto del noleggio (i costi del noleggio sono riconosciuti nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto);
 - e. Noleggio di location afferenti in via esclusiva al progetto e localizzate in Puglia, di proprietari con residenza fiscale in Puglia;
 - f. Costi per permessi e autorizzazioni localizzate in Puglia;
 - g. Spese sostenute per strutture ricettive localizzate in Puglia, ossia con unità produttiva all'interno della regione Puglia.

8. L'importo dell'aiuto per il Beneficiario non può in ogni caso discostarsi dai seguenti importi di seguito specificati:
- Categoria A: minimo 80.000 euro – massimo 350.000 euro
 - Categoria B: minimo 250.000 euro – massimo 700.000 euro
 - Categoria C: minimo 40.000 euro – massimo 120.000 euro
 - Categoria D: minimo 350.000 euro – massimo 700.000 euro
 - Categoria E: minimo 10.000 euro – massimo 40.000 euro
9. Fermo restando gli importi massimi riconoscibili sulla spesa territoriale in Puglia, come sopra dichiarati, l'ammontare del contributo viene definito applicando le seguenti percentuali riferite alle tipologie di costi ammissibili dettagliati nell'art.8 par.5 dell'Avviso:
- a. 35% dei costi ammissibili;
 - b. 45% dei costi ammissibili, che può aumentare di un ulteriore 3% per l'impresa istante per cui è rispettato il rating di legalità e fino al 2% con i criteri di premialità (per un massimo del 50%), nel caso di produzione (produzione in autonomia, contratti di service o di produzione esecutiva o di produzione associata) effettuata da imprese con sede legale in Puglia con codice ATECO primario 59.11 attive da almeno 3 anni.
 - c. 45% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro, che può aumentare fino al 5% con i criteri di premialità (per un massimo del 50%);
 - d. 50% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
 - e. 80% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, nel caso di produzione (produzione in autonomia, contratti di service o di produzione esecutiva o di produzione associata) effettuata da imprese con sede legale in Puglia con codice ATECO primario 59.11 attive da almeno 3 anni.
10. Il contributo così definito, per ciascuna tipologia di costo ammissibile, costituisce l'ammontare massimo di contributo concedibile.
11. Le spese ammissibili relative ai costi cd. "sopra la linea" sono rendicontabili secondo i seguenti importi massimi:
- a. 100.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria A e B;
 - b. 40.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria C;
 - c. 200.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria D;
 - d. 10.000,00 Euro nel caso di progetto afferente alla categoria E.
12. L'importo del contributo, approvato in sede di concessione dell'agevolazione, è determinato con riferimento alle spese ammissibili. Eventuali variazioni delle spese in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concesso.
13. Sono in ogni caso rimborsabili le spese effettivamente sostenute esclusivamente dal Beneficiario.
14. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese previste devono essere:
- a. pertinenti e imputabili al programma/progetto;
 - b. effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
 - c. sostenute dal beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità, vale a dire entro il 31 dicembre 2023;
 - d. contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili. A tal fine, il beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma/progetto agevolato.
15. Ai fini del calcolo del contributo non sono ammissibili
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 100,00 euro
 - f. le spese sostenute a titolo di contributi in natura;
 - g. le spese relative a prestazioni occasionali (fatta eccezione per la cessione diritti d'autore);
 - h. le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il settore industria cineaudiovisiva.

16. Non sono ammissibili le spese sostenute in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, nazionale e regionale in tema di ammissibilità delle spese.
17. L'importo del contributo approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento alle spese ritenute rimborsabili; eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concedibile.
18. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
19. L'ammissibilità delle spese è comunque sottoposta al rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile.

ART. 5

(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. L'importo del contributo approvato in sede di concessione dell'agevolazione è determinato con riferimento alle spese ammissibili; eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concedibile.
2. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
3. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il Beneficiario deve consegnare la rendicontazione dell'opera audiovisiva.
4. Per il riconoscimento delle spese l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere la documentazione attraverso l'utenza sul sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url mirweb.regione.puglia.it):
 - a. Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, secondo l'allegato 4, ove risulti che:
 - i. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - ii. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - iii. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
 - iv. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - v. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura).
 - b. Rendiconto analitico delle spese rimborsabili redatto secondo l'allegato 9 corredato di: copie del libro unico del lavoro e piani di lavorazione; apposite rooming list predisposte da strutture ricettive localizzate in Puglia. Nelle rooming list potrà essere ricompreso il cast artistico, in coerenza con quanto previsto dal piano di lavorazione;
 - c. Atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento.
 - d. Copie conformi all'originale di:
 - i. fatture dei fornitori con residenza fiscale in Puglia, con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - ii. buste paga dei lavoratori iscritti alla Production Guide o fatture dei professionisti iscritti alla Production Guide, regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - iii. ogni altra documentazione giustificativa di spesa con la relativa distinta di pagamento (evidenza di addebito in conto corrente, copia del bonifico da allegare al documento di spesa cui si riferisce, etc.);
 - e. Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui

- all'allegato 6 che certifichi il rendiconto analitico delle spese rimborsabili e il relativo costo di produzione;
- f. Piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione delle giornate di lavorazione in Puglia.
 - g. Elenco troupe e cast definitivo, con chiara evidenziazione del personale iscritto alla Production Guide (esclusi figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti).
 - h. Elenco dei fornitori con residenza fiscale in Puglia.
- 5. In ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controlli e ispezioni da parte di incaricati della Regione Puglia, delle competenti Istituzioni UE sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo quanto previsto nella Parte IV Titolo I del Regolamento UE n. 1303/2013.
 - 6. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema informativo di registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
 - 7. I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, e saranno verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa del progetto, da parte della Fondazione, della Regione Puglia e/o delle competenti istituzioni UE; tali documenti dovranno essere resi disponibili in originale su richiesta di detti organismi.
 - a. Nel caso di documentazione incompleta, l'Ente provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dall'impresa beneficiaria nei 20 giorni solari successivi alla richiesta.
 - b. L'Ente, a seguito della verifica delle integrazioni richieste può procedere alla richiesta di invio della domanda di pagamento ovvero alla revoca dell'agevolazione.
 - c. L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituirà accettazione della sua inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Regolamento UE n. 1303/2013.

ART. 6

(Riduzione del finanziamento)

- 1. A seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo dei costi ammissibili e delle spese rimborsabili, la Fondazione determinerà una riduzione del finanziamento oggetto dell'agevolazione qualora le spese rimborsabili indicate a preventivo siano inferiori alle spese rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Fondazione.
- 2. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Fondazione.
- 3. In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti nell'Avviso, l'agevolazione concessa è ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
- 4. La quantificazione dell'importo dell'agevolazione definitiva sarà determinata secondo le percentuali seguenti, tenuto conto dell'anticipo eventualmente erogato:
 - a. 35% dei costi ammissibili;
 - b. 45% dei costi ammissibili, che può aumentare di un ulteriore 3% per l'impresa istante per cui è rispettato il rating di legalità e fino al 2% con i criteri di premialità (per un massimo del 50%), nel caso di produzione (produzione in autonomia, contratti di service o di produzione esecutiva o di produzione associata) effettuata da imprese con sede legale in Puglia con codice ATECO primario 59.11 attive da almeno 3 anni.
 - c. 45% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro, che può aumentare fino al 5% con i criteri di premialità (per un massimo del 50%);
 - d. 50% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili¹ e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

¹ Si precisa che per opere difficili si intendono i cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale, con riferimento a quanto disciplinato dal MIBACT e dettagliato nelle definizioni su riportate. L'elenco DAC presenta tutti i paesi e i territori che possono beneficiare di aiuti pubblici allo sviluppo. Si tratta di paesi a basso e medio reddito sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite pubblicato dalla Banca mondiale, ad eccezione dei membri del G8, degli Stati membri dell'UE e dei paesi per i quali è già fissata una data di adesione all'UE. L'elenco comprende anche tutti paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite.

- e. 80% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili⁷ e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, nel caso di produzione (produzione in autonomia, contratti di service o di produzione esecutiva o di produzione associata) effettuata da imprese con sede legale in Puglia con codice ATECO primario 59.11 attive da almeno 3 anni.

ART. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'agevolazione sarà corrisposta al Beneficiario, da parte della Fondazione:
 - a. in un'unica soluzione, al termine della post-produzione e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
 - b. in due soluzioni comprendenti:
 - I. una quota pari al 40% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, a seguito di trasmissione della richiesta di anticipazione di cui all'allegato 8a, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore della Fondazione Apulia Film Commission, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla Regione Puglia (allegato 7), per un importo pari all'importo dell'anticipo richiesto;
 - II. erogazione della rimanente quota del contributo concesso mediante presentazione dell'allegato 8c, a titolo di saldo del contributo stesso, al termine della post-produzione e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
 - c. in tre soluzioni comprendenti:
 - I. una quota pari al 40% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, a seguito di trasmissione della richiesta di anticipazione di cui all'allegato 8a, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore della Fondazione Apulia Film Commission, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla Regione Puglia (allegato 7), per un importo pari all'importo dell'anticipo richiesto;
 - II. una quota pari al 30% delle spese ammissibili previste nel progetto approvato, a seguito di trasmissione della richiesta di cui all'allegato 8b e previa presentazione di regolare documentazione di spesa e di una Relazione tecnica intermedia. Nel caso in cui si sia optato per la quota in anticipazione (come da precedente punto), sarà necessario garantire il mantenimento delle fidejussioni in corso;
 - III. erogazione della rimanente quota del contributo concesso mediante presentazione dell'allegato 8c, a titolo di saldo del contributo stesso, al termine della post-produzione e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. Le erogazioni saranno sospese, nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di fornitori e/o emolumenti di componenti dei cast artistici e tecnici.

ART. 8

(Modifiche e variazioni)

1. Eventuali variazioni del progetto oggetto di finanziamento, sia in termini finanziari che di contenuto, dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile del procedimento, purché non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto e non determinino una modifica dei parametri che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione.
2. Le variazioni di cui al punto precedente tra le tipologie di spesa indicate in fase di candidatura sono ammissibili nel corso della vita del progetto.
3. La richiesta di variazione del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario, dovrà comprendere: i motivi della variazione, il dettaglio delle voci variare e relative modifiche finanziarie.
4. La richiesta di variazione si intenderà approvata automaticamente, salvo diversa comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di variazione. Modifiche e/o variazioni non dovranno prevedere interventi e/o tipologie di investimento

non ammissibili e non dovranno determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del Progetto, pena la revoca del contributo concesso.

5. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla Fondazione di procedere all'accoglimento di eventuali modifiche che superino i limiti disciplinati nell'avviso.

ART. 9

(Rinunce e cause di revoca del contributo)

1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione di rinuncia a mezzo PEC, firmata digitalmente su carta intestata del Beneficiario, all'indirizzo funding@pec.apuliafilmcommission.it.
2. Il contributo assegnato è oggetto di revoca, con provvedimento del Direttore Generale della Fondazione o del Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nell'ambito dell'Asse Prioritario 3, nei seguenti casi:
 - a. qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione a contributo che devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo;
 - b. assegnazione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - c. riscontro, in sede di verifica o controllo, di modifiche del progetto agevolato tali da non consentire il rispetto degli obiettivi e delle finalità dell'avviso pubblico;
 - d. qualora siano alterate le caratteristiche progettuali che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi che, in sede di valutazione, hanno determinato la finanziabilità del progetto;
 - e. riscontro, in sede di verifica o controllo, di irregolarità amministrative nella realizzazione del progetto agevolato;
 - f. mancata realizzazione del progetto.
3. Il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato, purché sia garantito il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto. Per realizzato si intende il totale dei costi ammessi a rendicontazione.
4. Qualora il Beneficiario dovesse rinunciare al contributo, la Fondazione procederà alla decadenza del contributo concesso.
5. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
6. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al Beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
7. Con l'atto di revoca sono altresì definite le modalità di restituzione delle somme. L'atto di revoca costituisce in capo alla Fondazione il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.
8. Al verificarsi di una o più cause di revoca o decadenza, la Fondazione, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca o decadenza e provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
9. L'ammontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle spese rimborsabili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
10. In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti nell'avviso, l'agevolazione concessa è ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
11. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Fondazione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.

ART. 10

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. È facoltà della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio Fondazione Apulia Film Commission richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti, sia in fase di valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e successivamente, fino a 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento, ossia dalla data dell'ultimo titolo di spesa agevolabile.

2. La Regione Puglia, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione dei progetti ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Tutti i beneficiari hanno l'obbligo di rendersi disponibili, fino a 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni o servizi.
4. I controlli potranno essere effettuati dalla Regione Puglia, dalla Fondazione Apulia Film Commission, da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.
5. La Fondazione svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti attraverso sopralluoghi ispettivi presso la sede legale e/o sede operativa e/o durante l'esecuzione delle attività oggetto del finanziamento.
6. La Fondazione può visionare in ogni momento, anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal Beneficiario per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento.
7. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte dalla Fondazione o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
8. Entro 24 mesi dalla data di conclusione del progetto la Fondazione può predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.
9. Il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP dell'atto di acquisizione degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, provvede all'attivazione dell'utenza sul sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile dall'url mirweb.regione.puglia.it) dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.
10. Il Responsabile del procedimento provvede, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, al trasferimento del progetto al Beneficiario, in modo che lo stesso possa procedere all'inserimento, sul sistema informativo, dei dati relativi all'intervento.
11. Il Beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all'intervento entro la scadenza del presente disciplinare, avendo cura di trasmettere al Responsabile del procedimento, a completamento dell'inserimento, il relativo attestato di invio rendiconto.
12. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema Mirweb, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
13. Il Beneficiario, in caso di controlli, è informato degli obiettivi e dell'oggetto delle verifiche, con una specifica comunicazione da parte del Direttore Generale della Fondazione, nella quale vengono fornite informazioni in ordine a data e orario del controllo in loco medesimo.
14. Al termine del controllo in loco, l'esecutore del controllo predispone il verbale di visita in loco che attesta le attività svolte, debitamente firmato dal/dai soggetto/soggetti che ha/hanno effettuato il controllo e controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica.
15. Qualora nel corso delle attività di controllo in loco, atte a verificare le attività progettuali e le relative procedure attuative, dovessero emergere alcune carenze informative o documentali e/o anomalie, l'esecutore del controllo evidenzia tali difformità nella check list di controllo e nel verbale di controllo.
16. Conseguentemente, il Direttore Generale della Fondazione richiede al Beneficiario di fornire le proprie controdeduzioni (o, nel caso di carenze documentali, di "sanare" la situazione) entro 15 giorni e trasmette la documentazione ricevuta all'esecutore del controllo.
17. Questi, dopo aver esaminato le controdeduzioni del Beneficiario, comunica gli esiti finali del controllo al Direttore Generale della Fondazione affinché lo stesso possa adottare i provvedimenti conseguenti.
18. Qualora, sulla base delle integrazioni ricevute dal Beneficiario, l'irregolarità possa ritenersi sanata, il Direttore Generale della Fondazione ne informa il Beneficiario.
19. Nel caso di decisione che comporti l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'intervento ammesso a finanziamento, il Direttore Generale della Fondazione, tenuto conto delle verifiche effettuate, provvede all'avvio delle procedure di recupero e/o revoca del finanziamento.

ART.11

(Informazione e pubblicità)

1. L'Avviso, unitamente a tutti i suoi allegati, è reso pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e sui siti web della Fondazione Apulia Film Commission e della Regione Puglia.

2. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, l'Avviso è diffuso attraverso internet mediante pubblicazione sui portali della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e www.apuliafilmcommission.it.
3. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento UE n. 1303/2013 (art. 115) e in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della commissione n. 821/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

ART. 12

(Norme di salvaguardia)

1. La Fondazione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
2. Il Beneficiario si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di chiunque, derivante dagli investimenti oggetto dell'agevolazione, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
3. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia a quanto disciplinato nell'Avviso, oltretutto alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. È fatta salva la possibilità della Fondazione di procedere unilateralmente all'integrazione del presente disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell'operazione finanziata e con il rispetto della normativa di riferimento; le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno comunicate con PEC al Beneficiario.

ART. 13

(Durata del disciplinare)

1. Le imprese beneficiarie dovranno concludere la realizzazione dell'opera audiovisiva presentata in sede di candidatura entro e non oltre ____ mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.
2. Fermo restando quanto previsto dall'Avviso, gli effetti del presente disciplinare scadono con l'approvazione da parte della Fondazione della rendicontazione consuntiva, permanendo gli obblighi di cui ai precedenti articoli.

ART. 14

(Condizione risolutiva ex art. 3 comma 3 del D.lgs. 153/2014)

1. Nel caso in cui il Sistema Informatizzato per la Certificazione Antimafia (SICEANT) rilasci, per conto della Prefettura competente, un'informativa antimafia interdittiva, la Fondazione procederà alla rescissione immediata del presente disciplinare e alla revoca del finanziamento.

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO